



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

ANAC

Protocollo uscita

2014 - III/1

N. 0013869

Data 14/07/2014



Ill.mo Sig. Prefetto di Roma

Oggetto: **Richiesta di amministrazione straordinaria temporanea della B PLUS GiocolegaleItld, con sede secondaria in Roma, via della Maglianella, 65/E.** (art. 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90)

Il Prefetto di Roma, in data 8 luglio 2014 ha inviato all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) una relazione (prot. n. 157507 area 1bis/O.S.P.), corredata da numerosi documenti esplicativi, con cui, in estrema sintesi, ha rappresentato quanto segue:

- il 24 settembre 2012, è stata adottata dal suo Ufficio un'informativa antimafia interdittiva nei confronti della società B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED, operante nel settore dei giochi anche di azzardo previa concessione pubblica, con sede secondaria in Roma, via della Maglianella 65/E;
- tale provvedimento è stato emesso in esito alle richieste di informazioni provenienti dall'Amministrazione dei Monopoli dello Stato, essendo stata la stessa società, con altra denominazione, oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria nel corso delle quali sono emerse situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- contro la predetta decisione è stato proposto ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, ancora pendente per la decisione nel merito, mentre le richieste di sospensione cautelare sono state disattese sia dal Tar Lazio che dal Consiglio di Stato;
- il 10 aprile 2013, i soci della citata società (*Atlantis Word Group of Companies Limited, Uk Atlantis Holding Limited e New Line Italia S.p.A.*) hanno creato un trust, il "*B PlusTrust*", trasferendo e consegnando le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società ad un amministratore fiduciario e prevedendo, quindi, la figura di un "controllore" con specifici poteri di monitoraggio e vigilanza;
- tale operazione avrebbe dovuto determinare la totale separazione fra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione della società per la prosecuzione dell'attività in Italia;



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

- con i provvedimenti del 26 luglio 2013 e del 27 maggio 2014, la medesima Prefettura di Roma, ha disposto la sospensione temporanea degli effetti del provvedimento interdittivo relativo alla società *B Plus Giocolegale Limited* e la proroga della stessa fino al 31 dicembre 2014, nei confronti dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ciò ha fatto, valutando il rilevante interesse pubblico erariale connesso alla prosecuzione delle attività concessorie della rete legale del gioco e la salvaguardia e la tutela dei livelli occupazionali e vista la relazione favorevole del controllore, istituito con il medesimo trust, sull'attività svolta;
- in data 25 giugno 2014 il controllore nominato in accordo con la medesima prefettura e con gli altri enti pubblici ha comunicato che la società *B PLUS Gioco legale Limited*, dal 29 maggio 2014, non ha permesso le funzioni di controllo definite nell'Atto d'impegno sottoscritto dalla stessa Società in data 11 settembre 2013.

Nei fatti, così come brevemente sopra descritti, emerge una situazione che sembra coincidere con la fattispecie regolata dal comma 10 dell'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

E' stata, infatti, emessa un'interditta antimafia nei confronti di una società concessionaria di pubblico servizio che dovrebbe comportare l'immediata caducazione del provvedimento concessorio; sussistono, però, come evidenziato dalla medesima relazione del Prefetto, esigenze di salvaguardia e di tutela di rilevanti livelli occupazionali e un significativo interesse pubblico erariale connesso alla prosecuzione delle attività concessorie della rete legale del gioco, elementi questi che potrebbero far prefigurare l'emissione da parte del prefetto di una delle due misure previste dal comma 1 del medesimo art. 30.

L'art. 32 del d.l. da ultimo citato prevede che il Prefetto possa disporre i provvedimenti indicati nella norma di propria iniziativa e, quindi, di ufficio e darne poi comunicazione al Presidente dell'ANAC;

L'esercizio del potere officioso del Rappresentante del Governo non preclude, però, che una qualsiasi altra autorità o persino un privato possa stimolare il compimento delle attività in questione attraverso una richiesta o un'istanza.



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Presidente

Questa prospettazione, in linea con i principi generale del diritto amministrativo, implica soltanto l'esercizio da parte di terzi di una mera facoltà che, seppure non vincola l'organo pubblico destinatario, può rappresentare un impulso affinché essa agisca.

In questo senso, al Presidente dell'ANAC, al quale non è specificamente riconosciuta l'iniziativa esclusiva dell'avvio del procedimento (al pari di quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 32) ma che è comunque destinatario della comunicazione del provvedimento eventualmente disposto, va certamente riconosciuta la facoltà, in presenza dei presupposti legislativi, di avanzare al prefetto istanza di adozione dei provvedimenti.

Tanto premesso, si sottopone al Prefetto di Roma la possibilità di adottare, quantomeno fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di impugnazione dell'interdittiva antimafia sopra indicata, **la misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società *B PLUS Giocolegale Limited* attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte, del medesimo art. 32.**

La misura in questione si giustifica in relazione sia all'oggettiva rilevante gravità dei fatti sia in relazione al comportamento fraudolento ed elusivo tenuto dai medesimi gestori della società che, dopo aver accettato una separazione del potere gestorio attraverso la creazione di un trust, hanno poi di fatto impedito l'esercizio effettivo dei poteri di controllo da parte del controllore nominato.

Castrolini

Raffaele Cantone